



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Determinazione dell'acconto IVA in scadenza lunedì 29 dicembre 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

I contribuenti tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, ossia coloro che esercitano attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli [artt. 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972](#), sono tenuti al versamento dell'**acconto IVA entro lunedì 29 dicembre 2025**.

Alcuni soggetti, però, seppur **titolari di partita IVA** e tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA, risultano **esonerati dal versamento**.

In particolare, sono **esonerati dal versamento**:

- **coloro che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre** (se si tratta di contribuenti che liquidavano l'IVA mensilmente) **o entro il 30 settembre** (se si tratta di contribuenti che liquidavano l'IVA trimestralmente), quindi quei soggetti che **non dovranno versare l'IVA** relativa all'ultimo mese o all'ultimo trimestre 2025;
- **coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2025** e che, quindi, non possiedono un dato storico per il calcolo dell'acconto;
- **coloro che hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito IVA** e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell'aconto;
- **coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta**;
- **i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette a imposta**;
- **i produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 7.000 euro**, di cui all'[art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972](#);
- **i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale**, per i quali l'[art. 74, D.P.R. n. 633/1972](#);
- **le Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario**, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'[art. 1, comma 1, Legge n. 398/1991](#);
- **i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili**, esonerati



dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta;

- **coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l'unica azienda**, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero **entro il 30 novembre**, se mensili, a condizione, ovviamente, che non esercitino altre **attività soggette a IVA**.

L'importo dovuto in acconto può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, tra i **metodi “storico”, “previsionale” o “analitico effettivo”**.

Applicando il **metodo storico**, l'acconto IVA è pari all'**88% del versamento effettuato**, o che dovrebbe essere stato effettuato, per l'ultimo mese, ovvero per l'ultimo trimestre, dell'anno precedente.

Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere **al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente**.

In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88% dovuto, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i **contribuenti mensili**, dalla **liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2024**;
- per i **contribuenti trimestrali ordinari**, dalla dichiarazione annuale IVA 2025, relativa al periodo di imposta 2023, e dalla comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa all'ultimo trimestre 2024, quale la **differenza tra il totale dell'IVA dovuta (VL38 da dichiarazione annuale IVA) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale IVA), una volta aumentato dell'aconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale IVA)**;
- per i **contribuenti trimestrali “speciali”**, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla **liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno 2024**.

Applicando il **metodo previsionale**, l'acconto IVA è pari all'**88% di una stima del debito che si ritiene di maturare fino al 31 dicembre 2025**.

Infine, applicando l'ultimo metodo, ossia il **metodo analitico**, l'acconto IVA è pari al **100% delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2025**.

L'aconto IVA deve essere versato con modello F24, in un'unica soluzione, indicando, all'interno della sezione Erario, i seguenti codici tributo:

- **6013, per i contribuenti mensili;**
- **6035, per i contribuenti trimestrali.**

Infine, si evidenzia che **il versamento non è dovuto** da:



- coloro che, nell'anno precedente, hanno evidenziato **quale “dato storico” un credito IVA**, per il quale è stato chiesto o meno il rimborso, ovvero un debito d'imposta non superiore a 117,38 euro, il cui 88% è inferiore al **minimo dovuto (ossia 103,29 euro)**;
- coloro che, pur avendo effettuato nell'anno precedente un versamento relativo all'ultimo periodo d'imposta, ovvero in sede di dichiarazione annuale, ritengono, in via previsionale, di **chiudere la contabilità IVA**, per l'anno 2025, con una **eccedenza detraibile d'imposta**, ovvero con un debito d'imposta non superiore a 117,38 euro, **il cui 88% è inferiore al minimo dovuto** (103,29 euro).